



Edizione di martedì 18 febbraio 2025

Diritto Bancario

Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: era meglio l'esdebitazione?
di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Rigettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. per violazione dell'art. 24 Costituzione
di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Il conduttore può opporsi all'esecuzione per rilascio dell'immobile con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Responsabilità civile

Il concorso tra la presunzione di responsabilità per danno da animali e quella da circolazione di veicoli
di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Suddivisione delle spese relative ad opere di consolidamento dell'intero edificio
di **Francesco Luppino, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna**

Diritto e procedimento di famiglia

Genitori si rifiutano di operare il figlio con trasfusioni di sangue proveniente da soggetti vaccinati: il giudice autorizza l'intervento

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Notifica a mezzo pec ed effetti in caso di casella di posta piena

di **Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona**

Diritto Bancario

Estratto conto ex art. 50 TUB e decreto ingiuntivo: è necessario nei mutui?

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Oltre la DEI: quale futuro per la diversità, l'equità e l'inclusione negli studi professionali?

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Diritto Bancario

Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: era meglio l'esdebitazione?

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata

Scopri di più

Tribunale di Benevento, 14 gennaio 2025

Parole chiave

Concordato minore – Concordato liquidatorio – Risorse esterne – Esdebitazione

Massima: *“La proposta di concordato minore può essere omologata anche se ha natura liquidatoria, a condizione che un soggetto esterno apporti finanza in misura sufficiente a incrementare in modo apprezzabile l'attivo disponibile”.*

Disposizioni applicate

Art. 74 CCII (proposta di concordato minore)

CASO

Una persona chiede di essere ammessa a una procedura di concordato minore. Il Tribunale di Campobasso verifica la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso a questo tipo di procedura. Un dubbio si pone in riferimento al fatto che il concordato proposto ha natura liquidatoria e il debitore non ha beni da liquidare. Tuttavia, viene messa a disposizione da un terzo finanza esterna per l'importo di 22.000 euro.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Benevento omologa la proposta di concordato minore, in quanto la finanza esterna è requisito sufficiente in caso di concordato liquidatorio.

QUESTIONI

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione

controllata sono le **tre procedure concorsuali minori**. La differenza fondamentale tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore è che la prima concerne i consumatori, mentre la seconda riguarda soggetti diversi dai consumatori (piccoli imprenditori e professionisti). La differenza di base tra concordato minore e liquidazione controllata è che il concordato mira alla prosecuzione dell'attività, mentre la liquidazione alla cessazione dell'attività (conseguenza, appunto, della liquidazione dei beni del debitore).

In realtà, non sempre il concordato minore è un concordato in continuità. La legge prevede che *“i debitori ... escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale”* (art. 74 comma 1 CCII). Di base dunque il concordato minore, che è – come dice la parola – un accordo con i creditori, deve essere **finalizzato alla continuazione** dell'attività. Il debitore paga solo una parte dei propri debiti, ma poi può ripartire con l'attività, tornata *in bonis*.

Senonché il legislatore ha previsto anche una forma di concordato liquidatorio, stabilendo che *“fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile”* (art. 74 comma 2 CCII). Se il concordato è liquidatorio, assomiglia alla liquidazione controllata. Vi è dunque una sorta di **snaturamento della funzione del concordato**, che viene usato non come strumento per la prosecuzione dell'attività, bensì per la cessazione della medesima. Per “risorse esterne” si intende qualsiasi attribuzione patrimoniale che non proviene dal medesimo debitore.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Benevento, il proponente il concordato minore è una persona fisica, attualmente non occupata, in quanto la piccola attività imprenditoriale precedentemente svolta è ferma. L'attività imprenditoriale ha generato la maggior parte dell'esposizione debitoria. Le entrate mensili del debitore ammontano a **620 euro** e sono costituite in via esclusiva dall'assegno di inclusione. Il debitore deve sostenere le spese per la locazione dell'immobile adibito a casa di abitazione (canone di 300 euro mensili) nonché per il mantenimento delle figlie. L'importo complessivo del debito è di 148.344 euro (di cui 82.131 euro di pertinenza dell'Agenzia delle entrate).

Ora, come si comprende da questi dati numerici, la proposta di pagamento dei creditori si basa solo sulla finanza esterna. Da un lato, l'ammontare dei debiti non è in alcun modo abbattibile con gli introiti di cui dispone il debitore. Per altro verso, le entrate mensili del debitore gli consentono solo di soddisfare bisogni primari, senza alcuna eccedenza per i creditori. Nel concordato minore, la proposta di concordato passa attraverso il **voto dei creditori**, i quali devono esprimersi a maggioranza in modo favorevole. Ecco allora che le percentuali di pagamento proposte devono essere tali da convincere i creditori a prestare il loro consenso. Solo in questa ottica si giustifica il fatto che un terzo sia disponibile – come nel caso di specie – a mettere a disposizione 22.000 euro per i creditori a fondo perduto, senza essere obbligato a farlo. Dal testo della sentenza non risulta chi sia il terzo che mette a disposizione la finanza esterna. Va detto che, nella prassi, si tratta quasi sempre di un familiare che ha qualche disponibilità economica e vuole aiutare il congiunto.

Il Tribunale di Benevento **omologa la proposta** di concordato minore proposta dal debitore e non accoglie le eccezioni sollevate da alcuni creditori. La proposta di pagamento fatta dal debitore è nella misura del 14,22% per i crediti privilegiati e del 12,31% per i crediti chirografari.

Nel caso di specie, forse il debitore non ha scelto la procedura concorsuale più conveniente. Abbiamo esaminato sopra le condizioni economiche del debitore, che lo qualificano come incapiente: non dispone di patrimonio e le sue entrate non gli consentono di destinare ai creditori alcun importo in eccedenza rispetto a quanto necessario per il suo sostentamento. Data la situazione di incapacienza, sarebbe stato più conveniente presentare **domanda di esdebitazione** del debitore incapiente. Si tratta di una distinta procedura prevista dall'art. 283 CCII. Secondo il comma 1 di questa disposizione, *“il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta”*. La procedura è semplice: basta rivolgersi al tribunale, il quale dichiara l'esdebitazione. Se fosse stata scelta questa via, si sarebbero risparmiati i 22.000 euro messi a disposizione dal terzo.

Il codice della crisi offre **numerose procedure concorsuali**. I presupposti di alcune di esse sono coincidenti; altre volte differenti. Un consumatore non può accedere a un concordato minore, così come un piccolo imprenditore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tuttavia, l'esdebitazione del debitore incapiente è una procedura che prescinde dalla natura di consumatore o professionista del debitore, purché si tratti di “persona fisica meritevole”. Nel caso di specie, il debitore avrebbe potuto chiedere l'esdebitazione, senza pesare per 22.000 euro su di un familiare. Non avendo intenzione di continuare l'attività, avrebbe ottenuto lo stesso risultato (di esdebitazione).

Seminario di specializzazione

Sovraindebitamento nella prassi: ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Rigettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. per violazione dell'art. 24 Costituzione

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Sostenibilità di impresa: il ruolo del professionista

Scopri di più

Cass., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 511, Pres. Frasca, Est. Tassone

[1] Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. – Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza – Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi – Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale – Conseguenze.

Massima: *“In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata – pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. – va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato”.*

CASO

[1] Due medici convenivano, dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, lamentando il mancato tempestivo recepimento delle Direttive CEE n. 75/363 del 16.6.1975 e n. 82/76 del 26.1.1982 e la mancata fruizione della borsa di studio ex D.Lgs. n. 257/1991.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Roma per intervenuta prescrizione delle pretese attoree, con decisione confermata dalla Corte d'appello romana all'esito del giudizio di secondo grado.

Avverso tale sentenza, gli attori soccombenti proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. Proponevano altresì ricorso per cassazione successivo, affidato a un unico motivo, altri medici.

In relazione ai due ricorsi il consigliere delegato ha formulato, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., proposta di decisione accelerata nel senso della inammissibilità degli stessi *ex art.* 360-*bis*, n. 1), c.p.c., per avere la Corte di merito deciso le questioni rimesse al suo esame in modo conforme alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, e per non offrire, l'esame degli argomenti di critica – tutti sovrapponibili ai vari profili di censura già reiteratamente esaminati e confutati dalla corposa mole di pronunce già intervenuta in argomento – elementi per confermare o mutare tale orientamento.

Il difensore degli originari attori, munito di procura speciale, ha richiesto la decisione del ricorso principale, ed ha altresì sollevato, nella richiesta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-*bis* c.p.c., in quanto lesivo del diritto di difesa, assumendo che il 3°co. della norma, “nel prevedere che la mancata accettazione della proposta di definizione del giudizio in cassazione, con la pronuncia di inammissibilità o infondatezza, sia sanzionata mediante l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., minacc(erebbe) la tutela di diritti costituzionali di difesa in giudizio e di libera espressione del proprio pensiero, codificando un'ipotesi legislativa di abuso del processo, senza possibilità che sia provato il contrario”.

Il difensore dei ricorrenti successivi non ha formulato richiesta di decisione.

È stata conseguentemente fissata la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 360-*bis*.1 c.p.c.; i ricorrenti successivi hanno depositato memoria limitandosi a rappresentare di avere tacitamente rinunciato al giudizio non avendo chiesto la decisione.

SOLUZIONE

[1] In via preliminare, la Cassazione rileva che, a norma dell'art. 335 c.p.c., la trattazione del ricorso successivo deve avvenire unitamente a quello principale, previa riunione a questo.

Ciò premesso, la Suprema Corte osserva che la questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti, nel senso del contrasto dell'art. 380-*bis* c.p.c. con gli artt. 24 e 21 Cost., è manifestamente infondata.

L'arresto di Cass., sez. un., 13 ottobre 2023, n. 28540, infatti, ha già avuto modo di affermare che “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-*bis*, 3°co., c.p.c. – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del 3° e 4°co. dell'art. 96 c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”.

Ciò posto, dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione a norma dell'art. 391 c.p.c., nonché il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale rinunciato, la Cassazione dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n.

1), c.p.c., il ricorso principale, in maniera integralmente conforme a quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata, con condanna dei ricorrenti principali, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4°co., c.p.c., al pagamento in solido, a favore delle Amministrazioni controricorrenti, di una somma equitativamente determinata.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte affronta la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 380-*bis* c.p.c., denunciando il contrasto della norma con gli artt. 24 e 21 Cost.

L'art. 380-*bis* c.p.c., sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), e rubricato «Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati», disciplina la possibilità, per il presidente di sezione o un giudice da questo delegato, di formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando ravvisi l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

La proposta è comunicata ai difensori delle parti, le quali, entro i successivi quaranta giorni, possono chiedere la decisione, pena rinuncia del ricorso e decisione resa ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; nel caso in cui la parte insista per la decisione del ricorso, laddove lo stesso sia deciso in conformità alla proposta trovano applicazione il 3° e il 4°co. dell'art. 96 c.p.c.

In altri termini, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, la norma introduce una valutazione legale tipica, operata del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, 3°co.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00 (art. 96, 4°co.), così codificando – come affermato dal provvedimento che si commenta – una ipotesi di abuso del processo, da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, istituto della cui conformità a Costituzione, secondo la Cassazione, non vi sarebbe dubbio alcuno.

La *ratio* perseguita dallo strumento è ovviamente quella di offrire nell'immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, consentendo alla Suprema Corte di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che all'inverso meritino un attento esame.

Di converso, la situazione di condivisione della proposta che spinga il ricorrente in cassazione a non chiedere la decisione collegiale – essendo il provvedimento di chiusura del processo un decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. – implica il vantaggio della possibilità che il decreto possa non disporre sulle spese, premiando l'atteggiamento del ricorrente.

La sanzione prevista dalla norma – che ha rappresentato il fulcro delle doglianze esposte dal

ricorrente – è ricollegata, secondo il provvedimento che si commenta, “a una forma di abuso del processo che si concretizza allorché si chiedi la definizione del giudizio di cassazione infondatamente dissentendo dall’opinamento della proposta di definizione, che venga poi confermato dalla decisione collegiale. È questa la situazione che fa scattare l’automatismo delle sanzioni previste dal 3°co. dell’art. 380-*bis*, che, invece, non sussiste qualora il giudizio venga definito con esito infausto per il ricorrente con una motivazione diversa da quella esposta nella proposta di definizione. Potendo, semmai, in questo caso sussistere la possibilità per il Collegio di applicare, ricorrendone i presupposti e dunque, con una valutazione specifica e in concreto il 3° e il 4°co. dell’art. 96 c.p.c. in via diretta, cioè come accadrebbe nel giudizio di cassazione definito senza previa proposta di c.d. definizione accelerata”.

Su tali aspetti già si erano pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195), precisando che “L’art. 380-*bis* c.p.c. configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi *ex post* prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, 3° e 4°co., c.p.c., l’art. 380-*bis* c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla deliberazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata”.

Tali fattori di dissuasione – così si esprime Cass., sez. un., n. 27195/2023 – sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, per cui risulta giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima deliberazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo.

In relazione all’art. 380-*bis* c.p.c. – di cui, in definitiva, il provvedimento in commento conferma la legittimità costituzionale -, è possibile, in conclusione, ricordare la modifica operata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. decreto integrativo e correttivo della riforma Cartabia), il quale, incidendo sul 2°co. della norma, ha soppresso l’inciso «munito di nuova procura speciale» originariamente riferito al difensore legittimato a insistere per la decisione del ricorso.

La soppressione dell’onere del difensore di munirsi di una nuova procura speciale per chiedere la decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio è volta, secondo la Relazione illustrativa, a risparmiare alla parte e al suo difensore ulteriori incombenti formali: il difensore, dunque, potrà sollecitare la decisione del Collegio avvalendosi dei poteri conferitigli in virtù della originaria procura speciale.

Da ultimo, è opportuno ricordare che la pronuncia di Cass., sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611 (in *Riv. dir. proc.*, 2024, 1399 ss., con nota di F. Nicolai, *Sulla tassatività delle ipotesi di astensione obbligatoria quali disposizioni a tutela dell’accettabilità del risultato della giurisdizione*), ha

chiarito che “Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-*bis* c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-*bis*.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4) e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e controllo sulla proposta stessa”.

Master di specializzazione

Sostenibilità di impresa: il ruolo del professionista

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il conduttore può opporsi all'esecuzione per rilascio dell'immobile con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto dell'e-commerce

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2024, n. 30111 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo](#)

Esecuzione per consegna o rilascio – Terzo detentore dell'immobile in forza di diritto personale di godimento – Opposizione all'esecuzione – Ammissibilità – Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – Esclusione

Massima: *“Nell'esecuzione forzata per rilascio intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato a esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio”.*

CASO

Nei confronti di una società che conduceva in locazione un immobile veniva promossa l'esecuzione per rilascio in forza di una sentenza che aveva accertato, in capo al creditore istante, la proprietà di detto immobile.

La conduttrice proponeva, quindi, opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che veniva accolta dal Tribunale di Foggia.

La Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava, invece, inammissibile l'opposizione, sostenendo che il rimedio attivabile per contestare il diritto di procedere all'esecuzione era l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.

La pronuncia di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata,

rilevando che la società opponente, avendo dedotto l'esistenza di un titolo di detenzione opponibile a chi era stato riconosciuto con sentenza proprietario del bene oggetto dell'azione di rilascio, non aveva inteso contestare il diritto di proprietà o farne valere un altro con esso confliggente ovvero incompatibile (nel quale caso si sarebbe reso necessario esperire l'opposizione di terzo *ex art. 404 c.p.c.*), sicché doveva reputarsi legittimata a proporre opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*

QUESTIONI

[1] La fattispecie esaminata nella sentenza che si annota consente di analizzare alcuni principi che riguardano l'esecuzione forzata per rilascio di immobili.

La vicenda da cui ha tratto origine la controversia vedeva coinvolta una società che deteneva un immobile in forza di un contratto di locazione concluso con chi, all'epoca, ne era comodatario: a questo proposito, la Corte di cassazione ha ribadito il consolidato orientamento in forza del quale deve ritenersi pacifico che, ai fini della valida conclusione di un contratto di locazione, non è necessario che il locatore sia proprietario del bene, ma è sufficiente che ne abbia la disponibilità di fatto, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione, visto che la locazione attribuisce al conduttore un diritto sul bene non reale, ma personale di godimento (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2023, n. 27910).

Era, quindi, accaduto che, all'esito di un contenzioso ereditario, era stato accertato con sentenza che l'immobile oggetto del contratto di locazione apparteneva a un soggetto diverso da chi risultava esserne il proprietario, che era stato quindi condannato a rilasciarlo; in forza di tale sentenza, era stata, dunque, avviata l'esecuzione ai danni del conduttore, che in quel momento deteneva l'immobile.

È pacifico, infatti, che, per quanto il titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione per consegna o rilascio si sia formato nei confronti di un determinato soggetto, il destinatario effettivo dell'azione esecutiva è comunque chi, nel momento in cui la stessa viene avviata, si trova nella materiale detenzione o nel possesso della cosa, esplicitando l'art. 608, comma 2, c.p.c. che la procedura di rilascio può essere condotta materialmente anche nei confronti di chi detenga l'immobile in nome del debitore: in altre parole, l'esecuzione per rilascio va indirizzata contro chi si trova a occupare il bene che ne forma oggetto, anche se non è il debitore nei confronti del quale si è formato il titolo esecutivo che contiene l'ordine di rilascio, essendo colui che può materialmente adempiere il comando contenuto nel provvedimento di condanna (in quanto si trova rispetto al bene nella situazione di possesso o di detenzione che glielo consente) e nei confronti del quale, per lo stesso motivo, può essere effettuata l'immissione dell'avente diritto nel possesso del bene (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 18 agosto 2017, n. 20167).

La società conduttrice, vistasi minacciata nel godimento dell'immobile, aveva quindi proposto opposizione all'esecuzione, non già disconoscendo ovvero contestando la qualità di

proprietario del soggetto che aveva agito nei suoi confronti per il rilascio, bensì sostenendo di essere titolare di un diritto personale di godimento (derivante dal contratto di locazione) opponibile e, come tale, legittimante la detenzione del bene anche nei confronti di chi era stato riconosciuto con sentenza proprietario dello stesso.

La questione centrale su cui si è appuntata l'attenzione dei giudici di legittimità verteva proprio sul rimedio di cui poteva avvalersi la società conduttrice per contrastare l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno: mentre il Tribunale di Foggia aveva considerato ammissibile l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, la Corte d'appello di Bari aveva sostenuto esattamente il contrario, ritenendo che dovesse essere proposta l'opposizione di terzo *ex art. 404 c.p.c.*

La Corte di cassazione ha nettamente smentito quest'ultima impostazione, per plurime e concorrenti ragioni.

La società opponente – come detto – non aveva contestato il diritto di proprietà del creditore che aveva avviato l'esecuzione per rilascio, né aveva opposto, per contrastarla, un proprio diritto sull'immobile incompatibile con l'accertamento dell'altrui proprietà dello stesso, ma si era limitata a fare valere il proprio diritto personale di godimento sul bene, che, pur essendo autonomo e prevalente rispetto a quello di proprietà (in quanto ne sia ravvisata l'opponibilità), non si pone rispetto a esso in termini di conflittualità, ovvero di reciproca esclusione.

A ben vedere, il diritto personale di godimento del conduttore non esclude la contemporanea coesistenza dell'altrui diritto di proprietà; al contrario, lo presuppone, visto che, se così non fosse, dovrebbe concludersi che il proprietario dell'immobile può concedere il godimento e la detenzione del bene solo rinunciando alla propria signoria su di esso, che invece persiste e viene semplicemente compressa e limitata a beneficio del conduttore.

Pertanto, chi si trova nella detenzione dell'immobile e intende reagire all'esecuzione per rilascio promossa nei suoi confronti allegando l'esistenza di un titolo autonomo e prevalente – non incompatibile – rispetto a quello che fa capo a chi chiede che venga attuato il rilascio e che è stato accertato nella pronuncia costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, può e deve proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Solo se il terzo sostiene di essere direttamente pregiudicato dall'accertamento di un diritto sul bene facente capo ad altro soggetto e incompatibile con quello da lui vantato sul medesimo bene che ne legittima la detenzione, può impugnare la relativa sentenza ai sensi dell'art. 404 c.p.c., cioè con l'opposizione di terzo ordinaria (comma 1) o con quella revocatoria (comma 2), a seconda della ragione posta a fondamento della propria impugnazione (che, nel secondo caso, va individuato nell'essere la sentenza frutto del dolo o della collusione tra le parti), mentre non potrà avvalersi dell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, qualora intenda incidere sull'efficacia del titolo esecutivo.

Come chiarito dalla Corte di cassazione, pertanto, il discrimine tra i due rimedi va individuato

avendo riguardo al diritto che il terzo sostiene di vantare rispetto al bene che deve formare oggetto del rilascio: se confliggente ma compatibile con quello del creditore, perché può coesistere con esso, si dovrà promuovere l'opposizione all'esecuzione; se incompatibile, perché l'uno esclude l'altro, andrà esperita l'opposizione di terzo.

D'altra parte, nel caso di specie, la sentenza che aveva dichiarato la proprietà dell'immobile in capo a chi aveva successivamente promosso l'esecuzione per rilascio si era limitata a tale accertamento, mentre non conteneva alcuna statuizione in merito alla validità, all'efficacia e all'opponibilità della locazione avente per oggetto per il medesimo bene, che andavano invece valutate e scrutinate nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Anche per questo motivo, dunque, non poteva ravvisarsi alcuna legittimazione in capo alla società conduttrice alla proposizione dell'opposizione *ex art. 404 c.p.c.*, visto che la sentenza non la pregiudicava in alcun modo, proprio perché l'accertamento dell'altrui diritto di proprietà non incideva sulla sua legittimazione a detenere l'immobile in forza della locazione in essere, che nemmeno dipendeva dalla posizione di una delle parti del giudizio all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo che sorreggeva l'esecuzione per rilascio.

Da ultimo, va rilevato che, sebbene il tenore letterale dell'art. 619 c.p.c. induca a ritenere che l'opposizione di terzo ivi disciplinata riguardi solo l'esecuzione per espropriazione, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ammettono la sua esperibilità anche nell'ambito dell'esecuzione forzata in forma specifica e, in particolare, in quella per consegna o rilascio, ponendosi, quindi, il problema di determinare gli esatti confini tra tale rimedio e quello disciplinato dall'art. 404 c.p.c.: così, è stato affermato che l'opposizione *ex art. 619 c.p.c.* va esperita quando la lesione del diritto del terzo scaturisca non già dal contenuto del titolo esecutivo, ma dalle modalità concrete dell'esecuzione, ovvero quando non venga contestato l'accertamento contenuto nella pronuncia azionata in via esecutiva, o, ancora, quando si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale espressamente definito non impugnabile (qual è, per esempio, l'ordinanza provvisoria di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c.) o di formazione stragiudiziale (in quanto idoneo a legittimare l'esecuzione forzata per consegna o rilascio, ai sensi dell'art. 474, comma 3, c.p.c.) e, dunque, risulti *ex se* preclusa l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c.

Master di specializzazione

Diritto dell'e-commerce

Scopri di più

Responsabilità civile

Il concorso tra la presunzione di responsabilità per danno da animali e quella da circolazione di veicoli

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Riforma del Codice della Strada recata dalla L. 25/11/2024 n. 177

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, Ord., 07.01.2025, n. 197 – Dott. R. Rossi](#)

Circolazione stradale – Responsabilità civile – Responsabilità per danno cagionato da animali selvatici (art. 2052 c.c.) – Responsabilità del conducente (art. 2054 c.c.)

Massima: *“La presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. si confronta con la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c.: se uno dei soggetti oltrepassa la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro, altrimenti entrambi vanno esenti da responsabilità o ne rispondono in pari misura”.*

CASO

Tizio conveniva in giudizio la Regione Alfa per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale.

All’esito del giudizio di primo grado, il giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al risarcimento dei danni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2043 c.c.

La pronuncia veniva integralmente riformata in appello, con la reiezione dell’originaria domanda attorea.

Tizio ricorre dunque in Cassazione, affidandosi a due motivi.

SOLUZIONE

La Suprema accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al giudice dell’appello per la decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, Tizio censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità nell'[art. 2052](#) c.c. dell'ipotesi di sinistro stradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica. Il ricorrente denuncia cioè, innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera del giudice di prime cure quanto da parte del giudice dell'appello, della vicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex 2052 c.c., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla Regione. Tizio lamenta poi anche la non applicazione dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica, sostenendo di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistro e la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamento di un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare la responsabilità dell'ente regionale, l'allegazione (né la prova) di alcun elemento soggettivo, cioè di una colpa dell'ente convenuto.

Con il secondo motivo, Tizio lamenta che non sia stata ritenuta raggiunta la prova della responsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., ravvisabile invece nell'omessa installazione di segnali di pericolo in una strada che – come dimostrato dalle testimonianze assunte – era teatro abituale di sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici.

La S.C. puntualizza anzitutto che la sentenza gravata non brilla certo per coerenza argomentativa, perché, dopo aver affermato che l'attore solo in sede di memorie conclusive inferiva della possibile sussistenza della responsabilità ex [art. 2052](#) c.c. e che quindi il titolo di responsabilità andava ricondotto secondo domanda a quello di cui all'[art. 2043](#) c.c., aveva comunque valutato la domanda di risarcimento dei danni anche ove sussunta nella fattispecie prevista dall'[art. 2052](#) c.c., rigettando la domanda pure sotto tale profilo, sia pure per assenza di colpa della Regione.

Ciò posto, la S.C. ribadisce alcuni principi di diritto, ormai ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità.

Anzitutto, precisa che l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio già enunciato da [Cass. 10/11/2023, n. 31330](#), proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell'[art. 2043](#) c.c.; conf. [Cass. 08/05/2023, n. 12159](#)).

Per la Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono quindi risarcibili dalla P.A. a norma dell'[art. 2052](#) c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da

tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale (la responsabilità trova fondamento cioè nell'uso dell'animale anche solo potenziale, al fine di trarne una qualche utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale, secondo il principio del *cuius comoda et incommoda*; cfr. Cass. 98/12307) e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così pure [Cass. 20/04/2020, n. 7969](#), Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; [Cass. 22/06/2020, n. 12113](#); [Cass. 06/07/2020, n. 13848](#); [Cass. 02/10/2020, n. 20997](#); [Cass. 09/02/2021, n. 3023](#); [Cass. 23/05/2022, n. 16550](#)).

Ai sensi dell'art. 2052 c.c. "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". La responsabilità per fatto degli animali è una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva: non è dunque necessario provare la colpa del padrone o dell'utente, i quali rispondono anche se incapaci e per il solo fatto che il danno sia avvenuto a causa dell'animale (in presenza quindi di un nesso causale tra fatto dell'animale e danno), indipendentemente dalla condotta dei primi (Cfr. Cass. 70/1356). La norma in esame prevede in capo al proprietario/utente una presunzione di colpa *iuris et de iure* a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale ma occorre la prova del caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra fatto dell'animale e danno.

La S.C. chiarisce poi che, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario che il danneggiato provi che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, nonostante ogni cautela; di modo che il contegno dell'animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (cfr. Cass. 23/11107).

Rileva ancora la Corte che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex [art. 2054](#) c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non

prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (in tal senso, da ultimo: [Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335](#); [Cass. 20/04/2020, n. 7969](#), punto 6.1 delle ragioni della decisione).

Ciò premesso, per la S.C. appaiono dunque evidenti gli errori commessi dal giudice territoriale, nella parte in cui ha escluso l'esaminabilità (pur comunque in concreto poi operata) della domanda risarcitoria sulla base dell'art. [art. 2052](#) c.c. e laddove ha individuato il titolo di responsabilità ascrivibile alla Regione nell'inosservanza del generale canone del *neminem laedere* di cui all'[art. 2043](#) c.c.

Ma la gravata sentenza non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha negato la responsabilità della Regione riguardata nell'ottica del criterio contemplato dall'[art. 2052](#) c.c. Ed invero, il giudice territoriale, muovendo dall'apodittico assunto della completa omissione della descrizione della dinamica del sinistro, manifestamente contraddetto dallo stralcio dell'atto introduttivo nella sentenza trascritto, ha centrato la propria attenzione sulla condotta serbata dal conducente del veicolo danneggiato, in sostanza indagando (in specie, sulla scorta della presunta velocità di marcia al momento dell'impatto) sulla colpa dello stesso nella produzione dell'occorso. Ma così ragionando, la sentenza gravata ha inopinatamente gravato il soggetto danneggiato dell'onere di provare la diligenza del conducente il sinistro per conseguire il risarcimento, quando invece il giudice territoriale avrebbe dovuto verificare i presupposti di operatività della responsabilità ex [art. 2052](#) c.c.

Questi, in primo luogo avrebbe dovuto quindi riscontrare, sulla scorta dell'andamento del sinistro acclarato in base agli elementi istruttori acquisiti, pur sempre univoci nella prospettazione di un impatto tra l'animale e il veicolo, l'esistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo in rapporto a quella di guida del conducente del veicolo e soltanto dopo (ed in caso di esito positivo) accertare, ai fini dell'operare della concorrente presunzione sancita dall'[art. 2054](#), primo comma, cod. civ., se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Per questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso e rinvia al giudice dell'appello per la decisione della causa, alla luce dei principi sopra richiamati.

Seminario di specializzazione

**Riforma del Codice della Strada recata dalla
L. 25/11/2024 n. 177**

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Suddivisione delle spese relative ad opere di consolidamento dell'intero edificio

di **Francesco Luppino**, Dottore in legge e cultore della materia di diritto privato presso l'Università degli Studi di Bologna

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

[Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32463, Presidente M. Falaschi – estensore R. Giannaccari](#)

Massima: *“Vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno le spese che attengano a parti dell’edificio comune o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l’intero edificio condominiale. L’obbligo di contribuire alle spese deve essere, in conseguenza, fondato sull’utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché solo se la cosa oggetto dell’intervento non può servire ad uno o più condomini, non vi è obbligo di contribuire alle spese. Ne consegue che le spese di consolidamento statico sono state correttamente ripartite tra tutti i condomini, ai sensi dell’art. 1123 c.c.”.*

CASO

Su ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal Condominio Alfa, il Tribunale di Velletri ingiungeva alla società Beta S.r.l., nella sua qualità di condomina, il pagamento di una somma di denaro a titolo di oneri condominiali in favore di Alfa.

La Beta s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo deducendo, da una parte, che le somme richieste non figuravano nella tabella di riparto del 15.05.2006 e non erano state approvate nell’assemblea condominiale del 20.10.2006, dall’altra, che le somme relative al risanamento del muro scala non erano dovute perché contrarie alla tabella B) del regolamento condominiale, che escludeva la Beta S.r.l. dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale.

Il Tribunale rigettò l’opposizione, osservando che nel corso dell’assemblea condominiale del 15.05.2006 erano state approvate le spese per le quali era stato richiesto il pagamento alla Beta S.r.l. e che il calcolo degli oneri condominiali aveva richiesto una mera operazione aritmetica.

Beta S.r.l. appellava la decisione del Tribunale di Velletri, tuttavia, anche la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, rilevando che lo stato di riparto elaborato in data 15.05.2006 dall'amministratore era stato approvato dall'assemblea condominiale con delibera del 20.10.2006. La Corte territoriale non ravvisava la violazione del regolamento condominiale, poiché i lavori approvati dall'assemblea riguardavano il **consolidamento statico dell'edificio condominiale**.

Beta S.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale sulla base di tre motivi:

- la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere Beta S.r.l. obbligata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., a concorrere nelle spese per le opere relative al rifacimento della scala condominiale, nonostante il contenuto del regolamento condominiale convenzionale riproducesse il criterio contenuto nell'art. 1124 c.c.;
- la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver dichiarato d'ufficio la nullità della delibera condominiale che avrebbe arbitrariamente modificato i criteri di suddivisione delle spese stabiliti nel regolamento contrattuale;
- la Corte territoriale avrebbe ritenuto la corretta adozione da parte del Tribunale del decreto ingiuntivo opposto pur in assenza di un valido titolo, in quanto lo stato di riparto allegato alla richiesta monitoria non sarebbe stato richiamato nel verbale dell'assemblea che aveva approvato il riparto delle spese.

Il Condominio Alfa resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32463, ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso poiché infondati, per i motivi di seguito analizzati aventi ad oggetto, nello specifico, i criteri di ripartizione delle spese concernenti le parti comuni dell'edificio e le ipotesi di annullabilità/nullità delle delibere assembleari.

QUESTIONI

L'ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di ripartizione delle spese condominiali, con particolare riferimento agli interventi di consolidamento statico dell'edificio.

La qualificazione delle opere e la corretta applicazione dell'art. 1123 c.c..

La Cassazione conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le **spese relative a interventi di consolidamento statico dell'edificio** devono essere ripartite tra **tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà** (art. 1123, comma 1, c.c.).

Tale principio si fonda sull'**utilità generale** che tali opere arrecano a tutto il fabbricato e,

pertanto, a tutti i condomini, a prescindere dalla specifica destinazione della parte dell'edificio oggetto dell'intervento controverso.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rilevato che i lavori eseguiti non riguardavano una semplice manutenzione ordinaria o straordinaria delle scale, bensì un'opera di consolidamento statico e, pertanto, coinvolgente l'intero fabbricato.

Infatti, *“l'obbligo di contribuire alle spese deve essere fondato sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune, sicché **solo se la cosa oggetto dell'intervento non può servire ad uno o più condomini, non vi è obbligo di contribuire alle spese**”*.

Di conseguenza, nel caso oggetto della pronuncia in commento, non trova applicazione l'art. 1124 c.c., che disciplina la ripartizione delle spese per le scale in base all'uso e alla proprietà esclusiva, né la clausola regolamentare che esentava la Beta S.r.l. dalle spese relative alle scale e ciò **nonostante la natura contrattuale del regolamento vigente in condominio**.

Di converso, nel caso in cui le spese avessero riguardato opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione delle scale avrebbe dovuto trovare applicazione il differente regime di ripartizione stabilito nel regolamento condominiale, poiché, in quanto avente natura convenzionale, quindi, essendo il risultato dell'autonomia privata riconosciuta ai singoli condomini, idoneo a derogare la disciplina legale di cui all'art. 1123 c.c..

La distinzione tra delibere nulle e annullabili

I giudici di Piazza Cavour hanno anche ribadito la fondamentale **distinzione**, specialmente in virtù della Riforma del diritto condominiale del 2012^[1], **tra delibere annullabili e nulle**, distinguendo i casi idonei a determinare l'annullabilità della delibera da quelli che ne determinano la nullità.

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9839/2021) che, in merito a tale distinzione, ha affermato che:

- sono **nulle** le delibere che modificano i criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese con efficacia **generale e per il futuro**;
- sono invece **annullabili** le delibere che applicano in concreto tali criteri, anche in modo erroneo o illegittimo.

Nel caso di specie, la delibera condominiale del 20.10.2006 si limitava a ripartire le spese dell'intervento di consolidamento senza modificare i criteri stabiliti dal regolamento e, pertanto, essa rientrava nella categoria delle delibere **annullabili** e, quindi, doveva essere impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1137 c.c., nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e astenuti, dal ricevimento del relativo verbale per i condomini assenti.

Tuttavia, dal momento che la Beta S.r.l. non aveva impugnato tempestivamente la delibera sollevando apposita domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'invalidità della delibera, l'eccezione di annullabilità sollevata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è stata ritenuta **inammissibile**, conformemente alla giurisprudenza che vieta di eccepire l'annullabilità in via difensiva senza proporre una specifica domanda in tal senso

Conclusioni

La pronuncia della Suprema Corte conferma alcuni principi consolidati in materia di spese condominiali:

1. **i lavori di consolidamento statico sono spese comuni** e devono essere ripartiti tra tutti i condomini ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., indipendentemente dalla destinazione specifica della parte dell'edificio oggetto dell'intervento, purché tali opere riguardino l'edificio condominiale nel suo complesso e siano, pertanto, destinate a servire tutti i condomini e non solo alcuni di essi;
2. **la distinzione tra delibere nulle e annullabili**: l'errata applicazione di un criterio di riparto non rende la delibera nulla ma solo annullabile, con la conseguente necessità di una tempestiva impugnazione;
3. **l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere utilizzata per contestare l'annullabilità di una delibera** condominiale a due condizioni: *i)* che venga formulata un'apposita domanda riconvenzionale -e non una semplice eccezione- volta ad accertare e dichiarare l'invalidità della delibera che si assume viziata; *ii)* che sia comunque rispettato il termine di 30 giorni sancito dall'art. 1137, comma 2, c.c.;
4. l'annullabilità **non può essere rilevata d'ufficio** dal giudice e necessita pertanto di apposita domanda riconvenzionale in tal senso.

L'ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, ribadendo la necessità di un **corretto inquadramento delle spese condominiali** e l'importanza della **tempestiva impugnazione** delle delibere assembleari.

[\[1\]](#) Legge n. 220/2012, in particolare si veda l'art. 15.

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

Genitori si rifiutano di operare il figlio con trasfusioni di sangue proveniente da soggetti vaccinati: il giudice autorizza l'intervento

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Curatore dell'eredità giacente

Scopri di più

[Cass. Civ. Sez. I, ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2549](#)

Consenso ai trattamenti sanitari del minore (art. 3 comma V legge n. 219/2017)

Massima. *“Nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici, il giudice tutelare deve individuare il miglior interesse del minore, nella soluzione che secondo una determinata letteratura scientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitori garantisce meglio la salute del minore”.*

CASO

La vicenda che ha avuto notevole risonanza riguarda il rifiuto di due genitori di sottoporre ad un intervento cardiaco, necessario per una grave malformazione congenita, il loro figlio di due anni. I genitori ponevano come condizione per la prestazione del consenso che fosse utilizzato per le trasfusioni esclusivamente sangue di donatori non vaccinati contro il Covid 19, adducendo una motivazione di ordine scientifico/sanitario a causa della pericolosità della proteina Spike contenuta nel vaccino. L’opposizione era fondata anche sulla loro fede religiosa di cattolici, poiché per i vaccini sarebbero state utilizzate cellule di feti abortiti.

L’azienda sanitaria cui si erano rivolti spiegava che in base ai protocolli non poteva essere accettato il sangue di donatori privati raccolto dai genitori, di conseguenza il consenso condizionato dato dai genitori equivaleva a mancato consenso.

L’ospedale ricorre quindi al giudice tutelare di Modena per la nomina di un Curatore che nell’interesse del minore autorizzi l’intervento ritenuto necessario.

Il Giudice lo autorizza in forza della legge n. 219/2017 nota come legge sulle direttive anticipate di trattamento (legge DAT) che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

In tema di trattamenti sanitari su un minore si prevede (art. 3 comma II) che il consenso informato al trattamento sanitario del minore sia espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore:

1. tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità;
2. avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Ciò si traduce nel compito per i genitori di valorizzare il parere dei medici, e in genere della comunità scientifica, per legare la scelta ad un dato oggettivo.

Se i rappresentanti del minore rifiutano le cure proposte e il medico ritiene invece che queste siano adeguate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti c.c., del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Prima dell'emanazione della legge si poneva rimedio tramite una temporanea limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Nel caso in esame, anche il tribunale minorile era intervenuto con una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale successivamente revocata.

L'intervento viene alla fine eseguito ma i genitori del bambino portano avanti la loro battaglia arrivando in Cassazione lamentando che è stato negato il diritto alla sua libertà religiosa in quanto cattolico e battezzato, elementi significativi della sua identità.

In ogni modo l'intervento giurisdizionale doveva essere limitato alla fattispecie disciplinata dall' art. 3 legge 219/2017 per la sola sostituzione del consenso non prestato, e non allargato all'ambito della violazione delle responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e ss. c.c.

SOLUZIONE

La Corte ha respinto il ricorso con le seguenti considerazioni. Dall'entrata in vigore della legge n. 219/2017 in tutti i casi in cui i genitori o il tutore di un minore rifiutino le cure proposte e il medico le ritenga necessarie, deve ricorrersi al Giudice tutelare con la procedura di cui all'art 3 della stessa legge, e non al Tribunale minorile con un'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale.

Il fatto che il genitore rifiuti le cure appropriate potrebbe essere indicativo della non idoneità di uno o di entrambi i genitori al ruolo, ed in tal caso resta fermo il dovere del Pubblico Ministero o degli altri soggetti legittimati di adire il Tribunale per i minorenni ex art. 330 o 333 c.c. È quindi possibile che astrattamente si verifichi una contemporanea pendenza dei due procedimenti.

Ciò premesso si esamina in primo luogo la questione del consenso condizionato che secondo i giudici equivale un non consenso poiché la condizione posta non attuabile per la struttura scelta dai genitori, viziava l'intero consenso che doveva ritenersi non prestato, come correttamente ritenuto dal Giudice tutelare.

Le obiezioni basate sulla religione.

In primo luogo, l'intervento della Chiesa sulla questione dei vaccini anti Covid chiarisce che è moralmente accettabile l'uso dei vaccini con cellule di feti abortiti se c'è un grave pericolo, come la diffusione di un virus che ha generato una pandemia (lo Stesso Papa Francesco aveva invitato i fedeli a vaccinarsi contro il Covid).

Inoltre, nota la Corte, i genitori incorrono in un errore di diritto quando fanno coincidere la propria identità religiosa con quella del figlio minore di due anni. Deve considerarsi che le scelte religiose future del minore potrebbero essere diverse e pertanto non è accettabile che i genitori adottino decisioni per il minore in cui la loro fede religiosa sia assolutamente condizionante e prevalga in ogni circostanza sugli altri interessi del minore.

Il giudice del merito non ha commesso errori di diritto, poiché nel contrasto tra l'opinione dei genitori e quella dei medici ha individuato il miglior interesse del minore, nella soluzione che secondo la letteratura scientifica e i protocolli dall'ospedale meglio garantiva la salute del minore, in conformità all'art 3 cit. secondo il quale lo scopo da perseguire è "la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".

QUESTIONI

Il problema delle scelte religiose per il figlio minore, soprattutto in caso di contrasto tra i genitori, è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

La stessa Corte Cassazione ha osservato che in tema di scelte religiose resta comunque preminente la considerazione del miglior interesse del minore, e del suo diritto ad una crescita sana ed equilibrata (Cass. Civ. n. 21916/2019; Cass. Civ. n. 12954/2018).

La libertà religiosa del genitore può essere compressa se comporta conseguenze pregiudizievoli per la salute psicofisica e lo sviluppo del minore ma il giudice dovrà sempre verificare il miglior interesse del minore astenendosi dall'esprimere un giudizio di valore. Il caso della Cassazione citata riguardava la scelta per il minore tra la religione cattolica del padre e quella dei Testimoni di Geova della madre a cui recentemente aveva aderito.

Seminario di specializzazione

Curatore dell'eredità giacente

Scopri di più

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Notifica a mezzo pec ed effetti in caso di casella di posta piena

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Codice della crisi nella prassi

Scopri di più

[Sezioni Unite – n. 28452 del 17 settembre 2024\[1\]](#)

Parole chiave: Notifica atti via PEC – efficacia – Casella Posta notificato Piena – Effetti

Riferimenti normativi Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: art. 10 r.d. 267/1942: art. 31; *C.p.c.*: art. 325; *legge 21 gennaio 1994, n. 53*: art. 1-ter commi 2 e 3; *Costituzione*: Italiana artt. 24 e 111.

CASO

La questione sulla quale verte il Provvedimento di legittimità trova fondamento in un Provvedimenti del Tribunale di Roma, emesso nel settembre 2008 ed oggetto di impugnazione avanti la Corte d'Appello capitolina che lo rigettava con sentenza resa pubblica il 28 ottobre 2021.

In questa occasione si intende analizzare quanto argomentato dalle SU con riferimento all'ipotesi di inammissibilità del ricorso eccepita dalla Controricorrente “per essere lo stesso stato proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.”, atteso come la stessa avrebbe notificato la sentenza di appello a “mezzo PEC in data 31 ottobre 2021 all'indirizzo del difensore degli appellanti, estratto dall'albo dell'Ordine professionale, e di aver ricevuto l'avviso di mancata consegna per essere il messaggio rifiutato dal sistema in quanto presente un “errore 5.2.2 – Info Cert S.p.A. – casella piena”. Veniva, tal proposito citata una precedente Pronuncia di Legittimità[2] nella quale si riconosceva il perfezionamento della notifica, al ricorrere della cosiddetta “casella piena” in dipendenza del mancato adempimento di un obbligo ex lege, in capo al difensore, di provvedere al “controllo periodico dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC” [3].

SOLUZIONE

In primis è necessario riportare due elementi di fondo declinati dalle stesse SU:

– la questione di diritto: sottoposta a decisione interessa l'ipotesi della “ *notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53* [4], nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di “casella piena”;

– la Corte, peraltro, ritiene “evidente” come la questione da esaminare assuma una portata più generale, investendo ogni ambito in cui la notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC da un avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994 [5], abbia come esito una “*mancata consegna per essere la casella di PEC del destinatario satura e, dunque, per causa imputabile allo stesso notificatario*”.

Viene sottolineato come:

- diversamente da quanto previsto per le notificazioni “*ad istanza di parte*”, ai sensi della legge n. 53/1994 che non prevede un obbligo della notificazione telematica, rendendo tale modalità solo facoltativa, è la legge ad imporre esclusivamente a mezzo PEC tale modalità per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria, nei confronti dei soggetti obbligati a munirsene, senza facoltà alternativa salvo il caso di impedimento oggettivo tra i quali annovera, tra altri prevedendosi quindi il ricorso alle forme ordinarie;
- risulti coerente con la regola della “esclusività” la previsione normativa [6] che prevede il perfezionamento della comunicazione/notificazione di cancelleria, in caso di mancata consegna del messaggio di PEC per causa imputabile al destinatario, con il deposito in cancelleria (e cioè presso l'indirizzo PEC della cancelleria). Riprendendo il riferimento delle S.U. riportandolo qui alla previsione dell'art. 10 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [7], anche in questa materia vige espressamente tale principio;
- si osserva i come le SU non tralascino di considerare un sostanziale aspetto, connesso a tale scelta del Legislatore, riconducibile agli aspetti di costituzionalità in ragione del fatto che, come in tal caso verrebbe sottratta al destinatario “anche la possibilità di venire a conoscenza che nei suoi confronti è stata effettuata una comunicazione/notificazione e ciò in collisione con gli art. 24 e 111 Cost. “*in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate canoni di effettività e di parità*” [8]. “*essendo lo scopo della comunicazione/notificazione proprio quello di assicurare al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscere l'atto del processo*” [9]. Da ciò, proseguono le SU “*l'onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per non avervi adempiuto possono farsi carico al notificatario soltanto ove operi una disciplina che consenta già allo stesso notificante di fare affidamento sull'attivazione di meccanismi di notificazione che siano idonei ad assicurare al destinatario della notificazione “il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità”, dell'atto/attività processuale*” [10]. Concludono le SU indicando, anch'esse, come “*nei procedimenti “civili”, il deposito in cancelleria della comunicazione/notificazione nel caso di mancata generazione della “RdAC” per causa imputabile al destinatario è modalità di esecuzione che ne assicura la conoscibilità*” [11].

Nell'ambito dell'approfondito excursus storico legislativo in materia^[12], la Pronuncia pone attenzione come l'introduzione dell'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato disponendo che, questi, provveda *“a termini di legge e la richiede all'ufficiale giudiziario soltanto ove non gli sia possibile la notificazione telematica”*. In particolare, l'art. 3-ter della legge 53/2994, disciplina gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine prevedendo, auso secondo comma, che, qualora la notifica a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:

1. se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INIPEC^[13], si procede mediante inserimento a, spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall' articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. – decorsi 10 giorni dalla data di compimento quest'ultimo, la notificazione si ha per eseguita -;
2. se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale^[14], la notificazione si esegue con le modalità ordinarie.

L'ipotesi di notificazione impossibile o con esito negativo, per causa non imputabile al destinatario, è regolata dal successivo comma 3 che ne dispone l'esecuzione con le modalità ordinarie. Le Sezioni Unite, peraltro, doverosamente riportano come il Legislatore abbia sospeso l'applicazione di tali disposizioni ben due volte^[15] ma, a tale proposito, risulta necessario evidenziare come il Legislatore, nel periodo tra la data della decisione e quella di pubblicazione della Pronuncia abbia stabilito la decorrenza di applicazione di tali disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023^[16].

Quanto al caso di specie le Sezioni Unite – avuto riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, avanzata dalla controricorrente, in materia di efficacia della notifica in ipotesi di “mancata consegna” per “casella piena” – decidono e motivano:

- atteso come Parte notificante abbia provveduto unicamente alla notificazione a mezzo PEC della sentenza di appello, ai sensi della legge n. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore della parte notificata;
- non potendosi reputare, tale notificazione telematica, perfezionata;
- ne consegue che il termine per l'impugnazione della sentenza era quello di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. e non già il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.

Principio di Diritto

La questione di diritto, oggetto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall'ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, la SU debba ritenere sia risolta in forza del seguente principio di diritto *“nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di*

errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.

Quanto, viceversa, al perimetro più ampio dedotto dalla SU[17], viene precisato:

“ ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario “piena”) e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario”.

Questioni applicate nella pratica

Nella sostanza con la Pronuncia in oggetto vengono, indirettamente, indicati alcuni presidi che in un contesto organizzativo di una qualsiasi attività imprenditoriale / professionale possono ricondursi alla gestione dei rischi derivanti e/o connessi all’utilizzo dei sistemi informativi per l’esecuzione di atti pertinenti procedura.

Ciò che risulta non secondario è che non solo il notificante deve attivare sistemi di monitoraggio delle proprie notificazioni, ma lo stesso notificatario è chiamato a provvedere in tal senso avendo, in primis, cura dello stato della propria PEC attraverso un’attenta gestione quantitativo – qualitativa., finalizzata a dare impulso, all’occorrenza, tempestivo e puntuale alle ulteriori attività indicate dalle SU al ricorrere delle specifiche ipotesi.

[1] Data pubblicazione 5 novembre 2024.

[2] Cass. , 11 febbraio 2020, n. 3164.

[3] Si richiama all’attenzione come lo stesso pubblico ministero si sia espresso per la rimessione della causa alla Sezioni Unite, essendovi sulla questione posizioni contrastanti di Legittimità, cui è stato fatto seguito con ulteriore ampiamente argomentata memoria “*sulle ragioni che condurrebbero a ritenere perfezionata la notificazione a mezzo PEC eseguita dal difensore ove la ricevuta emessa dal sistema attesti che la mancata consegna del messaggio sia dovuta a “casella piena” del destinatario*”. Ciò in quanto “*tale evento sarebbe da equipararsi all’avvenuta consegna del messaggio stesso, rappresentando la saturazione della casella di PEC una causa imputabile al destinatario medesimo per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione e di ricezione dei messaggi di posta elettronica*”-.

[4] “*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*”.

[5] Introdotto dall’art. 16 quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[6] Dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012.

[7] Le SU fanno riferimento all’art. 31bis, secondo comma del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

[8] Citando Corte cost., sentenze n. 3 del 2010 e n. 67 del 2019.

[9] Citando Corte cost., sentenze 346 del 1998 e n. 175 del 2018, nonché; “*tra le altre*” anche Cass., 4 marzo 2020, n. 6089).

[10] Citando Corte cost. sentenza n. 146 del 2016 .

[11] Considerandosi, inoltre, come il destinatario sia nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, grazie ad un avviso che lo stesso sistema invia al portale dei servizi telematici, cui il destinatario può collegarsi a tale fine (citando Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698).

[12] Rimandando per un’adeguata analisi ed approfondimento per le relative complessità e mole contenutistica che la caratterizza, al Testo integrale della Pronuncia.

[13] Di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[14] Di cui all’ articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[15] Sino al 31 dicembre 2023 con l’art. 4-ter, comma 1, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2024 con l’art. 11, comma 5-bis, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18).

[16] D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 7, comma 1.

[17] Prendendo le mosse dal Principio di Diritto espresso dalla medesima Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo cui “*in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento*”.

Diritto Bancario

Estratto conto ex art. 50 TUB e decreto ingiuntivo: è necessario nei mutui?

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Come tutelare il cliente nel contenzioso bancario

Scopri di più

L'estratto conto, richiesto dall'art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve consistere in un'indicazione analitica dei movimenti che conducono al saldo finale. Diversamente, il saldaconto (previsto dalla normativa previgente) rappresenta solo l'espressione numerica del saldo risultante dalle diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass., Sez. Un., n. 6707/1994).

Solo un estratto conto dettagliato possiede i requisiti di completezza e intelligibilità necessari a consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero saldaconto è, pertanto, inidoneo a costituire prova per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; per la giurisprudenza di merito, tra le altre, Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015).

Secondo Dolmetta, la nozione di «estratto conto» di cui all'attuale art. 50 TUB deve richiamarsi in via sistematica alle consolidate regole che il codice civile destina a questa figura e, ancor più, collegarsi alla disciplina dell'art. 119 TUB. Quest'ultima, infatti, prevede l'estratto conto quale sottospecie delle «comunicazioni chiare in merito allo svolgimento del rapporto» che gli intermediari sono tenuti a trasmettere periodicamente ai propri clienti.

Tale impostazione trova conferma nella relazione di accompagnamento al TUB, che, con riferimento all'articolo in esame, valorizza l'esigenza di garantire al correntista un'adeguata tutela anche nell'eventuale giudizio successivo al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso.

L'estratto conto certificato ex art. 50 TUB deve pertanto contenere tutte le voci a credito e a debito relative al periodo considerato, comprese le commissioni, le spese, le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati e le ritenute fiscali.

In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L. n. 130/1999 e 58, comma 3, TUB, la speciale prerogativa concessa dall'art. 50 TUB alle banche è stata estesa dalla Cassazione anche ai cessionari di crediti acquisiti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

L'estensione risponde alla finalità di dotare tali soggetti di strumenti rapidi ed efficaci per contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti. Pertanto, la natura bancaria o meno del cessionario del credito è irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa attribuita dalla legge ai cessionari di crediti acquistati nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (e ai loro mandatari) (Cass. n. 31577/2019; Cass. n. 20626/2021).

Secondo tale giurisprudenza, la natura speciale dell'art. 50 TUB non costituisce un elemento ostativo all'esperimento dell'azione monitoria da parte di soggetti non bancari che siano cessionari di crediti derivanti da rapporti bancari in virtù di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dall'art. 4, comma 1, L. n. 130/1999, ovvero mandatari di tali cessionari. In particolare, non sussistono ostacoli alla legittimazione ad agire di un soggetto non bancario qualora questa trovi la propria fonte in un mandato con rappresentanza conferitogli dalla banca cedente e si fondi su una certificazione *ex art. 50 TUB* rilasciata dall'istituto di credito presso cui era stato aperto il conto corrente.

Tanto premesso, è ampiamente condiviso in giurisprudenza il convincimento secondo cui l'estratto conto *ex art. 50 TUB* non sia necessario per la concessione del decreto ingiuntivo nei mutui, essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo contratto di mutuo e del piano finanziario. Al riguardo, si segnalano:

- Trib. Campobasso 13.12.2017 (che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017), secondo cui l'estratto conto *ex art. 50 TUB* non è necessario quando il credito azionato con decreto ingiuntivo trae origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario;
- Trib. Lecce 18.2.2021;
- Trib. Roma 21.7.2022, secondo cui, laddove il credito azionato derivi da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo, totale o parziale, del credito;
- Trib. Busto Arsizio 5.7.2022, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento, in quanto tale documentazione consente di determinare con sufficiente grado di certezza il quantum azionato;
- Trib. Napoli 25.10.2022, n. 13324.

Soft Skills

Oltre la DEI: quale futuro per la diversità, l'equità e l'inclusione negli studi professionali?

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più

Negli ultimi anni, il tema della **diversità, equità e inclusione (DEI)** ha conquistato un ruolo di primo piano nel mondo aziendale, con molte organizzazioni che hanno investito in programmi e iniziative per creare ambienti di lavoro più equi e rappresentativi. Tuttavia, il recente **backlash contro la DEI** e il calo del supporto tra i lavoratori indicano che qualcosa non ha funzionato.

Cosa significa questo per gli studi legali e commercialisti? Il settore è storicamente caratterizzato da dinamiche di selezione e crescita professionale piuttosto rigide, con percorsi di carriera spesso opachi e una forte resistenza al cambiamento culturale. Se la DEI, nel suo approccio tradizionale, sta mostrando i suoi limiti, è il momento di ripensare il modo in cui affrontiamo questi temi all'interno delle nostre realtà professionali.

Perché la DEI ha bisogno di un reset?

La teoria alla base della DEI è solida: creare ambienti più inclusivi e giusti migliora le performance aziendali, riduce il turnover e favorisce l'innovazione. Tuttavia, molte iniziative si sono dimostrate inefficaci o addirittura controproducenti.

Ad esempio:

- **I programmi di formazione obbligatori sulla diversità** spesso non riducono il pregiudizio, anzi, possono generare **resistenza e cinismo** tra i partecipanti.
- **Le strategie di comunicazione sulla DEI** possono, in alcuni casi, **polarizzare** le persone anziché creare un consenso condiviso.
- **Le iniziative basate su identità specifiche** rischiano di creare esclusione involontaria di altre categorie, rendendo il cambiamento più difficile.

In uno studio recente, molti lavoratori hanno espresso una crescente **stanchezza nei confronti delle iniziative DEI**, perché percepite come scollegate dai problemi reali del loro lavoro quotidiano. Questo è un segnale chiaro: bisogna cambiare approccio.

Dal concetto di DEI al modello FAIR: un nuovo paradigma

Una delle alternative più interessanti al modello DEI è l'approccio **FAIR**, sviluppato da Lily Zheng, una stratega e consulente specializzata nella costruzione di organizzazioni eque, accessibili, inclusive e rappresentative, che si concentra su quattro pilastri fondamentali: **Fairness (equità)**, **Access (accesso)**, **Inclusion (inclusione)** e **Representation (rappresentanza)**.

Cosa significa tutto questo in concreto per gli **studi legali e commercialisti**?

1. Fairness (Equità): trasparenza nei percorsi di carriera e valutazione basata sul merito

Negli studi professionali, la progressione di carriera è spesso poco trasparente. Chi ottiene la partnership? Chi viene promosso a ruoli di maggiore responsabilità? Se le decisioni sono lasciate alla discrezionalità dei senior, senza criteri chiari e condivisi, si rischia di creare **disparità sistematiche**.

Un esempio concreto? Un'organizzazione in cui una persona in posizione apicale accusata di promuovere i membri del suo team sulla base di motivazioni personali e non meritocratiche. La soluzione? Non certo **sottoporlo a un generico training sulla diversità**, ma **formalizzare il processo di promozione**, stabilendo criteri chiari, trasparenti e basati su performance misurabili.

Gli studi professionali dovrebbero fare lo stesso, rendendo il percorso di carriera **più strutturato e meno discrezionale**, con criteri oggettivi per la valutazione di ogni professionista.

2. Access (Accesso): rimuovere le barriere alla partecipazione

Accesso non significa solo "rendere tutto accessibile alle persone con disabilità". Vuol dire **garantire a tutti l'opportunità di partecipare pienamente alla vita dello studio**.

Ad esempio:

- Se una riunione importante viene organizzata in orari serali, escluderà di fatto chi ha responsabilità familiari.
- Se i momenti informali di networking avvengono solo in ambienti ristretti e maschili, si crea una barriera implicita per molte professioniste donne.
- Se le opportunità di formazione sono disponibili solo per chi può permettersi di sacrificare tempo ed energia extra, si rischia di escludere talenti potenzialmente validi.

Garantire **accesso reale** significa progettare un ambiente di lavoro che non favorisca sempre gli stessi profili, ma che consenta a tutti di contribuire e crescere.

3. Inclusion (Inclusione): oltre le iniziative simboliche, serve un cambiamento culturale

Troppo spesso, la DEI è stata ridotta a iniziative di facciata: eventi celebrativi, seminari occasionali, post sui social. Ma l'inclusione reale si misura con indicatori concreti.

Per fare un esempio, in un'organizzazione in cui le donne vengono costantemente interrotte nelle riunioni, il problema non si risolve con un "workshop sul linguaggio inclusivo". Piuttosto, si deve **cambiare la cultura delle riunioni**, stabilendo regole chiare su come dare spazio a tutte le voci.

Negli studi legali e commercialisti (come d'altronde in tutte le altre organizzazioni) una vera inclusione si ottiene se:

- i professionisti junior si sentono liberi di esprimere il proprio punto di vista senza timore di ripercussioni.
- Chi appartiene a categorie sotto-rappresentate ha **le stesse opportunità di mentoring e sviluppo** dei colleghi più "tradizionali".
- La cultura dello studio premia **il contributo e il valore delle idee**, non solo chi parla più forte o chi ha il network più forte.

4. Representation (Rappresentanza): leadership credibile e inclusiva

Molti studi professionali hanno cominciato a **diversificare i loro board**, inserendo più donne o persone provenienti da background differenti. Tuttavia, la rappresentanza non è solo una questione di numeri: è una questione di **fiducia e partecipazione reale alle decisioni**.

Se un consiglio di amministrazione include formalmente figure di diverse categorie, ma le decisioni continuano a essere prese da un piccolo gruppo di persone con lo stesso background, **quella rappresentanza è solo di facciata**.

Perché la rappresentanza funzioni davvero:

- I leader devono avere un dialogo continuo con i collaboratori e dimostrare di ascoltare le loro esigenze.
- Devono esserci meccanismi chiari di accountability: se emergono disparità di trattamento, devono essere affrontate e risolte.
- La leadership deve essere percepita come credibile, non solo "politicamente corretta".

Un nuovo approccio per un cambiamento reale

Negli studi legali e commercialisti, la diversità, equità e inclusione non devono essere un'etichetta vuota, ma una leva strategica per migliorare la qualità del lavoro, il talento interno e la competitività.

L'approccio FAIR offre **una visione pragmatica e concreta**, focalizzata su risultati misurabili piuttosto che su dichiarazioni di principio. In sintesi:

- L'equità si costruisce con processi trasparenti.
- L'accesso si garantisce progettando ambienti di lavoro inclusivi.
- L'inclusione si raggiunge con un cambiamento culturale profondo.
- La rappresentanza si misura con la fiducia, non solo con le quote.

Se vogliamo studi professionali **più giusti e competitivi**, è il momento di guardare oltre il concetto tradizionale di DEI e adottare un approccio che sia realmente efficace.

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più